

TASSAZIONE CAPITAL GAIN E DIVIDENDI



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018

assoggetta i redditi di capitale e i redditi diversi



a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 %



analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificata



Osserva

Con l'introduzione delle modifiche effettuate dalla norma in esame, in pratica, **si semplifica ed uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie**, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

La norma in esame



modifica rispettivamente:

l'articolo 6 del D. Lgs. n. 461/1997



che disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito realizzato, al fine di ricomprendere nel campo dell'opzione anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate ed effettuare gli opportuni interventi di coordinamento;

l'articolo 7 del D. Lgs. n. 461/1997



che disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafogli, al fine di ricomprendere nell'opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del "maturato" anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.



Nota bene

È opportuno anche evidenziare che, viene espunta dalla norma, la disposizione che prevede l'applicazione della ritenuta da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti a persone fisiche residenti.

La norma in esame estende l'imposizione sostitutiva al 26 per cento

innalzando, quindi, la misura della tassazione anche:

ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate;

agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie;

ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR;

ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

LE MODIFICHE PREVISTE DA TALE MISURA

SI APPLICANO

con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal

1° gennaio 2018

DIVIDENDI PERCEPITI

Dal 1° gennaio 2018

e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal

1° gennaio 2019

PLUSVALENZE REALIZZATE A DECORRERE

Dal 1° gennaio 2019

PARTECIPAZIONE	NATURA DELLE QUOTA	REGIME FISCALE
Società residente	Partecipazione non qualificata	■ Ritenuta del 26% sull'intero ammontare del provento percepito che non va dichiarato.
Società residente	Partecipazione qualificata	■ Dal 2008, provento imponibile pari al 49,72% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta.
Società residente	Partecipazione qualificata	■ Prima del 2008 provento imponibile pari al 40% che confluisce nel reddito. Non si applica la ritenuta.
Società residente	Partecipazione qualificata	■ Dal 1° gennaio 2017 provento imponibile pari al 58,14% con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Società residente	Partecipazione qualificata	■ Dal 1° gennaio 2018 ritenuta del 26% sull'intero ammontare del provento percepito che non va dichiarato.